

Riduzione temporanea dell'assegno vitalizio ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2, per il periodo 1° marzo 2015 – 30 giugno 2018.

- omissis -

L'Ufficio di Presidenza,

VISTO l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 2, con il quale si dispone che a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della medesima legge regionale, e sino al 30 giugno 2018, l'assegno vitalizio e la sua quota previsti e disciplinati dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38, e 12 agosto 2003, n. 13, siano ridotti nel loro ammontare mensile lordo secondo le percentuali progressive previste dalla Tabella A allegata alla legge regionale 2/2015, ovvero, secondo le percentuali progressive previste dalla Tabella B qualora il beneficiario sia in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 3 della legge regionale 2/2015, le riduzioni previste al comma 1 del medesimo articolo 3 non trovano applicazione qualora l'importo dell'assegno e della sua quota sia pari o inferiore a 1.500,00 euro mensili lordi;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2015, l'importo dell'assegno vitalizio e della sua quota, a seguito delle riduzioni previste al medesimo comma dell'articolo 3, non possa essere comunque inferiore a 1.500,00 euro mensili lordi;

CONSIDERATO, infine, che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 2/2015, nel caso l'assegno vitalizio venga corrisposto sia in relazione al mandato di consigliere regionale che in relazione alla carica di assessore regionale, le disposizioni di cui all'articolo 3 trovano applicazione relativamente all'importo risultante dalla somma dei due assegni, determinato secondo quanto previsto all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2003;

VISTO il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2015, con cui si prevede che, ai fini della riduzione di cui al comma 1, il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota sia tenuto a darne comunicazione formale entro quindici giorni dall'entrata in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 2/2015 con cui si prevede che, in sede di prima applicazione, e qualora il beneficiario dell'assegno vitalizio e della sua quota sia già in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento europeo, dal Parlamento nazionale o da altro Consiglio regionale, la comunicazione di cui all'articolo 3, comma 2, debba essere effettuata entro trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore della medesima legge regionale;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pervenuta in data 6 marzo 2015, con la quale - omissis -, beneficiaria della quota dell'assegno vitalizio spettante all'ex consigliere regionale Sergio Coloni secondo quanto previsto dalla legge regionale 38/1995, ha comunicato di essere altresì in godimento di quota di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento nazionale;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pervenuta in data 13 marzo 2015, con la quale l'ex consigliere regionale Giovanni Di Benedetto, beneficiario dell'assegno vitalizio previsto dalla legge regionale 38/1995, ha comunicato di essere altresì in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento nazionale;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pervenuta in data 16 marzo 2015, con la quale l'ex consigliere regionale Roberto Antonione, beneficiario dell'assegno vitalizio previsto dalla legge regionale 38/1995, ha comunicato di essere altresì in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento nazionale;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, pervenuta in data 17 marzo 2015, con la quale l'ex consigliere regionale Renzo Pascolat, beneficiario dell'assegno vitalizio previsto dalla legge regionale 38/1995, ha comunicato di essere altresì in godimento di un assegno vitalizio erogato dal Parlamento nazionale;

PRESO ATTO che numero 22 assegni vitalizi e relative quote in erogazione ai sensi della legge regionale 38/1995, di cui all'allegato 1) che forma parte integrante della presente deliberazione, non superano l'importo mensile lordo di euro 1.500,00 e che, quindi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2015, non sono soggetti alle riduzioni ivi previste;

RITENUTO di ridurre, a decorrere dal 1° marzo 2015 e sino al 30 giugno 2018, gli assegni vitalizi e le relative quote in erogazione ai sensi delle leggi regionali 38/1995 e 13/2003, di importo mensile lordo superiore ai 1.500,00 euro, applicando sull'ammontare mensile lordo le percentuali progressive di riduzione previste dalla tabella A allegata alla legge regionale 2/2015, come da allegato 2) che forma parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO altresì di ridurre, a decorrere dal 1° marzo 2015 e sino al 30 giugno 2018, gli assegni vitalizi e le relative quote in erogazione ai sensi della legge regionale 38/1995, di importo mensile lordo superiore ai 1.500,00 euro, applicando sull'ammontare mensile lordo le percentuali progressive di riduzione previste dalla tabella B allegata alla legge regionale 2/2015, come da allegato 3) che forma parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO che, in esito alle riduzioni previste all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2015, numero 18 assegni vitalizi e relative quote, in erogazione ai sensi della legge regionale 38/1995 e di cui all'allegato 4) che forma parte integrante della presente deliberazione, risultano di importo inferiore a 1.500,00 euro mensili lordi e che, quindi, ai sensi del medesimo comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2/2015, vengono ridotti a 1.500,00 euro mensili lordi;

RITENUTO di rinviare a successive deliberazioni, in esito alle comunicazioni previste agli articoli 3, comma 2, e 13 della legge regionale 2/2015, la riduzione degli assegni vitalizi e relative quote, mediante applicazione delle percentuali di riduzione previste dalla tabella B allegata alla medesima legge regionale 2/2015;

VISTO l'articolo 22 della legge regionale 38/1995;

VISTO l'articolo 8 del Regolamento di contabilità;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno;

all'unanimità

delibera

- di non ridurre, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2015, gli assegni vitalizi e le relative quote in erogazione ai sensi della legge regionale 38/1995 e di cui all'allegato 1) che forma parte integrante della presente deliberazione, non superando gli stessi l'importo mensile lordo di 1.500,00 euro;
- di ridurre secondo le percentuali progressive di riduzione previste dalla tabella A allegata alla legge regionale 2/2015, a decorrere dal 1° marzo 2015 e sino al 30 giugno 2018, gli assegni vitalizi e le relative quote in erogazione ai sensi delle leggi regionali 38/1995 e 13/2003 e di cui all'allegato 2) che forma parte integrante della presente deliberazione;
- di ridurre secondo le percentuali progressive di riduzione previste dalla tabella B allegata alla legge regionale 2/2015, a decorrere dal 1° marzo 2015 e sino al 30 giugno 2018, gli assegni vitalizi e le relative quote in erogazione ai sensi della legge regionale 38/1995 e di cui all'allegato 3) che forma parte integrante della presente deliberazione;
- di ridurre, a decorrere dal 1° marzo 2015 e sino al 30 giugno 2018, a 1.500,00 euro mensili lordi gli assegni vitalizi e relative quote in erogazione ai sensi della legge regionale 38/1995 e di cui all'allegato 4) che forma parte integrante della presente deliberazione, in quanto risultanti di importo inferiore ai 1.500,00 euro mensili lordi in esito alle riduzioni previste all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 2/2015;
- di rinviare a successive deliberazioni, in esito alle comunicazioni previste agli articoli 3, comma 2, e 13 della legge regionale 2/2015, la riduzione degli assegni vitalizi e relative quote in erogazione ai sensi della legge regionale 38/1995, mediante applicazione delle percentuali di riduzione previste dalla tabella B allegata alla medesima legge regionale 2/2015.

Il Servizio amministrativo è incaricato dell'esecuzione degli atti conseguenti il presente provvedimento

- omissis -

IL PRESIDENTE
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE
Augusto Viola

IL VERBALIZZANTE
Morena Barzan

Il numero e gli importi degli assegni vitalizi si possono consultare sul sito del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia nella sezione Amministrazione trasparente, sottosezione Altri contenuti, Ex consiglieri.